

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL
PAESE E SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLE GRANDI OPERE

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**Seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

| | | | | |
|------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 10 | | * GARRI | Pag. 3, 7, 8 |
| PELLEGRINO (UDC) | 7, 8 | | | |

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Interviene il professor Francesco Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere, sospesa nella seduta del 10 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi il seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, iniziata il 9 aprile scorso. Ricordo che, nel corso della precedente seduta, a seguito di quanto riferito dal professor Garri, alcuni membri della Commissione hanno sollevato delle questioni, alle quali cercherà oggi di dare risposta il nostro ospite, che ringrazio per la disponibilità dimostrata.

GARRI. Desidero innanzi tutto informare la Commissione che è stata appena ultimata un'analisi sulle opere programmate dalle Regioni nel quinquennio 2000-2004 in conseguenza della spesa stanziata dal CIPE in aggiunta a quella ordinaria prevista per i lavori pubblici, anche in relazione all'applicazione della legge obiettivo. Se la Commissione lo ritiene opportuno, una volta terminata la stesura, provvederò ad inviare agli Uffici i documenti relativi alle gestioni 2000, 2001 e 2002, con la proiezione riferita al 2003 in conseguenza dei nuovi stanziamenti stabiliti dalla suddetta legge. Lo studio si presenta interessante perché consente di operare una sorta di graduatoria delle Regioni, evidenziando *i gap* infrastrutturali tra le diverse parti del Paese. Chiaramente mancano i dati – che si conosceranno soltanto a consuntivo – relativi all'apporto del capitale privato derivante dalle singole iniziative.

Ciò premesso, passo rapidamente alle risposte facendo un'ulteriore precisazione. Sulle affermazioni relative a scelte e preferenze personali non ritengo di dover fornire alcun tipo di riscontro, salvo nell'ipotesi in cui vi sia un riferimento a fatti oggettivi e concreti.

Vorrei iniziare con un tema che nella precedente seduta mi è parso destare particolare interesse. Mi riferisco al sistema della qualificazione delle imprese, una questione che considero assolutamente prioritaria anche perché – come sapete – è in corso l'*iter* per la definizione del *general contractor*. Desidero fornire al riguardo alcuni dati. Siamo partiti da 50.000 imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori; oggi abbiamo meno di 20.000 attestazioni per categorie, anche se – come tutti sapete – ogni impresa non ha una sola attestazione ma molte di più. Ciò significa che ci troviamo di fronte ad una sostanziale concentrazione e razionalizzazione del mercato.

Vorrei ora rispondere alle critiche espresse sul funzionamento del sistema di vigilanza dell'Autorità in rapporto alle attestazioni SOA. Siamo partiti da una scelta precisa. Trovandoci per la prima volta di fronte ad un mercato di società per azioni *in fieri*, la scelta operata – della quale rivendico l'esattezza – è stata di non eseguire altro che la verifica della regolarità della loro costituzione (dal capitale alla struttura) senza alcun tipo di preclusione. Eravamo convinti – e la realtà ci ha dato ragione – che il mercato avrebbe funzionato, nel senso di determinare un'esigenza di accorpamento di più SOA allorquando le *tranche* di mercato acquisite non fossero state sufficienti per la sopravvivenza delle SOA stesse. Per quanto riguarda le modalità in cui si articola la vigilanza svolta dall'Autorità, seguiamo un duplice criterio. Da un lato, come prevede la normativa, risolviamo le controversie tra imprese e SOA attraverso una sorta di manuale di comportamento che deve essere osservato nel rapporto con l'impresa che chiede la qualificazione. L'ordinamento, infatti, ci dà il potere di decidere delle controversie al fine di evitare il momento giudiziale, facendo sì che si possa giungere ad una composizione coerente dei due diversi interessi, quello dell'impresa e quello della SOA. Dall'altro, sulla base di denunce provenienti da imprese terze, svolgiamo un'attività di verifica della regolarità del certificato rilasciato. Sotto questo profilo, ricordo che l'Autorità determina ogni anno il numero delle attestazioni da sottoporre a controllo. In proposito, debbo far presente che, grazie alla collaborazione proficua con la Guardia di finanza, abbiamo fatto emergere la produzione di certificati falsi; in tale operazione abbiamo coinvolto le stazioni appaltanti, in particolare i provveditorati alle opere pubbliche e i comuni, chiedendo conferma della effettività dei certificati presentati per ottenere l'attestazione da parte delle SOA. È evidente, pertanto, l'azione sinergica esistente tra l'Autorità e le procure della Repubblica.

Comunque, l'aspetto più importante dell'attività svolta dall'Autorità di vigilanza è quella di ausilio al corretto operare delle pubbliche amministrazioni; non tanto l'intervento repressivo, quanto l'indicazione delle modalità di comportamento per evitare disparità di trattamento. Le nostre controversie con le SOA discendono proprio da questo principio: non è consentito ad una SOA dare un'interpretazione diversa da quella delle altre e ciò non per una ragione di merito ma perché tutte le SOA debbono ricevere lo stesso trattamento ed essere poste nelle medesime condizioni concorrenziali, come prescritto dall'ordinamento italiano; di qui il nostro

intervento, volto unicamente ad indicare le modalità di comportamento. In quest'ottica, è evidente che il funzionamento dell'Autorità di vigilanza non piace a quelle imprese che avendo presentato documenti falsi hanno subito l'annullamento dell'attestazione. Queste ultime possono anche trovare, sulla base di cavilli puramente formali, una qualche pronuncia giudiziaria in loro favore. È la realtà dei fatti; ma se la giustizia diffusa comporta diversità di interpretazioni, c'è poi il momento unificante dell'appello e sotto questo profilo ho ben poche perplessità.

Altro punto rilevante in termini generali è la possibilità o meno – come affermava nella precedente seduta il senatore Pellegrino – di intervenire nell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni. Forse è opportuno chiarire che tale l'attività è un procedimento nel quale si sconta certamente un tasso di scelta politica, intesa come valutazione degli interessi della collettività, che non trova e non deve trovare sindacato nell'Autorità garante. Tuttavia, esistono norme che, in presenza di opere incompiute, impongono la loro ultimazione prima di procedere alla realizzazione di ulteriori investimenti e stabiliscono altresì che la programmazione triennale si riverbera nel programma annuale. Posso capire le difficoltà degli enti locali che, abituati ad un sistema di gestione delle spese in conto capitale in cui si cerca di prevedere tutto, si trovano poi in imbarazzo di fronte ad una realizzazione delle opere in misura percentualmente inferiore alle previsioni di inizio anno. Tuttavia, occorre tenere presente che le verifiche sono sempre effettuate secondo il criterio per cui l'Autorità non ha poteri repressivi in materia, bensì di segnalazione. Essa può richiamare l'attenzione su situazioni che si stanno verificando e richiedere una valutazione su opere incompiute che non risultano dal programma. Si tratta di un richiamo al necessario compito delle autorità di governo, e quindi politiche, di valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici. Tale valutazione ha un suo risultato. Mi scuserete se dico che alla democrazia o si crede o no: se si crede alla democrazia questo risultato è il confronto con l'elettore, il quale dovrà giudicare, ove a conoscenza, determinate scelte che vengono operate.

Vi è un altro punto importante, perché riguarda proprio il valore delle determinazioni dell'Autorità. Vorrei partire da un dato normativo. A una norma del Regolamento dell'Autorità, le determinazioni concernenti questioni di carattere generale sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale indicazione normativa deve significare qualcosa e cioè che le determinazioni dell'Autorità non sono un'esercitazione dottrinale e la loro pubblicazione non è fine a se stessa. Non vorrei adesso effettuare la costruzione teorica di che cosa significhi in diritto pubblico l'accertamento e quali siano i suoi effetti; voglio dire solo che sono intervenute due precisazioni che mi paiono rilevanti. Una prima precisazione riguarda le determinazioni generali pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito che le predette determinazioni introducono nell'ordinamento giuridico normativo un elemento nuovo che deve essere tenuto presente da chi decide e costituisce regola di comportamento che l'ordinamento vuole sia resa nota. Poi, certamente, ci sarà chi viola le

leggi penali, civili e amministrative e non bisogna valutare gli illeciti che si compiono, perché essi hanno poi la misura repressiva che è cosa diversa dal fisiologico funzionare dell'ordinamento. In secondo luogo, recenti pronunzie del giudice amministrativo (mi riferisco ai TAR) vanno nel senso di confermare un ruolo significativo alle determinazioni dell'Autorità garante. Gli interventi dell'Autorità sui singoli casi specifici hanno lo scopo di attivare il procedimento di secondo grado, cioè il procedimento di riesame; ciò in quanto esiste l'impossibilità di fatto che l'Autorità tiene presente nella verifica che effettua. Mi spiegherò meglio con un esempio. Vi può essere una trattativa privata svolta in maniera non corretta: non c'erano gli estremi oppure, cosa frequente, la trattativa privata è motivata dall'urgenza, ma quest'ultima è procurata, nel senso che si è verificata perché l'Amministrazione si è svegliata tardi, mentre se avesse iniziato il procedimento prima la situazione sarebbe stata diversa. Il criterio che detta questa giurisprudenza e che segue anche l'Autorità è il seguente. Quando, in conseguenza dell'irregolarità perpetrata, si è verificato un fatto il quale abbia stabilizzato una situazione, è necessario che, come sempre, l'amministrazione effettui una valutazione comparativa tra l'interesse al ripristino della legalità (che dovrebbe portare ad annullamenti d'ufficio) e quello alla conservazione dello stato di fatto. Infatti, vi può essere un interesse pubblico a non turbare la prosecuzione dei lavori, ad esempio nel caso in cui la trattativa privata sia stata svolta male, ma il lavoro assegnato sia realizzato per il 50-60 per cento. Circa i tre quarti delle nostre indicazioni – che poi derivano da segnalazioni non anonime che la legge consente a chiunque vi abbia interesse – mostrano il criterio esatto da seguire e, quando la procedura amministrativa consente l'intervento, sono succedute da un adeguamento spontaneo, salvo in quei casi, di cui ho detto poc'anzi, in cui l'amministrazione non ravveda un interesse pubblico all'annullamento.

Vi è poi un altro elemento: a mio parere i nostri interventi hanno un altro effetto positivo, che è l'indirizzo delle attività delle pubbliche amministrazioni per il futuro. Infatti, non c'è dubbio che, come si dice, «uomo avvisato, mezzo salvato». Con tali interventi si fornisce un punto di riferimento per l'attività a venire a chi, non essendo consapevole, si è comportato in un certo modo ponendo in essere un procedimento che è arrivato a un punto tale per cui non vi è più l'interesse pubblico all'annullamento, ancorché se ne riconosca l'illegittimità.

Vi sono state poi anche altre indicazioni. Secondo il senatore Menardi, la normativa assegna all'Autorità un ampio spazio di attività. È vero: i compiti assegnati all'Autorità sono stabiliti da cosiddette clausole generali che indicano lo strumento o la finalità, e non c'è dubbio che lo strumento può essere attuato in una serie di modi e che la finalità può essere raggiunta con una serie di mezzi. Non debbo dirlo a voi, che siete i legislatori, ma questa è una tecnica di attribuzione di competenze che viene adoperata quando nel momento politico si effettua la valutazione di prevalenza di un interesse pubblico o collettivo: l'interesse al successivo possibile adeguamento della concreta attività secondo le evenienze

che cambiano. Si stabilisce una norma precisa anzitutto nel campo penale, nel quale si deve stabilire il fatto illecito e la pena relativa, oppure quando si ha uno scopo specifico, determinato e puntuale. Quando invece si ha un'indicazione di finalità più ampia, come la tutela della concorrenza, non si può che attribuire un potere ampio stabilendo le modalità (per cui si dispone che per intervenire si deve effettuare un atto formale di apertura del procedimento, sentire le parti e così via). Non si può fare altro che questo. Ecco perché vi è confusione nell'interpretazione. Certamente, anche in questo caso, non esiste un soggetto infallibile nell'orbe al di sopra delle acque e quindi è pacifico che si possa sbagliare. Tuttavia, penso che i dati che vi fornisco siano in senso opposto rispetto all'indicazione critica della confusione nell'interpretazione. Mi spiegherò meglio: abbiamo registrato 2.850.000 contatti sul nostro sito Internet che significano un'esigenza diffusa; con riferimento solo allo scorso anno, abbiamo avuto 2.500 richieste di interventi interpretativi, sia generali che su casi specifici.

PELLEGRINO (*UDC*). Chiedo scusa, problemi di interpretazione delle norme?

GARRI. Problemi interpretativi di norme o di fatti reali. Abbiamo avuto altrettante segnalazioni di irregolarità che, lo scorso anno, hanno comportato l'emanazione di una trentina di determinazioni, vale a dire indicazioni di carattere generale pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tutto il resto lo abbiamo potuto fare segnalando specificatamente principi già affermati e ciò è stato possibile perché nel 1999, nel 2000 e nel 2001 avevamo già pubblicato una notevole quantità di indicazioni.

Pertanto, non credo vi sia confusione nell'interpretazione delle norme. La confusione esiste soltanto quando il soggetto che ha problemi interpretativi ha già trovato la soluzione e si arrabbia se quella indicata dall'Autorità è diversa dalla sua. In tal caso, decide di rivolgersi a fonti differenti per poter scegliere la soluzione che più gli conviene. Sono cose che succedono e delle quali non mi sono mai angustiato perché dipendono dalla natura umana.

Il fatto che quando sussiste un problema l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia scriva all'Autorità per chiederne l'intervento (ed è su un argomento importantissimo rispetto al quale non posso fornire ulteriori chiarimenti perché, fino alla chiusura del procedimento, siamo vincolati dal segreto istruttorio), che l'Ordine degli ingegneri o le amministrazioni dello Stato si rivolgano a noi, sta a dimostrare che l'Autorità si è comportata in modo da acquisire una posizione e un'autorevolezza ormai ampiamente riconosciute. È significativo il fatto che il Ministero dei beni culturali, su richiesta del Consiglio di Stato, ci abbia chiesto il parere sul regolamento, e che il direttore generale competente, nominato commissario *ad acta* dal tribunale, abbia avuto l'incarico di attuare l'esecuzione del giudicato sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità.

Quanto alla duplicazione delle attività di monitoraggio dell'Autorità con quelle svolte dagli osservatori regionali nell'ambito dei lavori pubblici, a mio avviso il problema non sussiste. Al riguardo, infatti, abbiamo stipulato con la Conferenza Stato-Regioni un protocollo di intesa proprio con la finalità di non duplicare le strutture e di evitare sovrapposizioni. È interessante sottolineare – mi rivolgo in particolare al senatore Pellegrino, dal momento che è campano – che la regione Campania ha ben due protocolli d'intesa, uno con l'Osservatorio regionale in comune con noi ed un altro collegato ad alcuni uffici specializzati che funzionano come organi dell'Autorità nell'ambito della Regione.

PELLEGRINO (UDC). Funzionano?

GARRI. Debbo dire di sì. Il funzionamento si può riscontrare non sull'episodio singolo, ma sotto il profilo complessivo. È certo che i dati arrivano.

PELLEGRINO (UDC). La mia era una semplice domanda. In Campania spesso giungono commissari dei commissari. Mi fa piacere sentire che, una volta tanto, una procedura viene applicata in maniera corretta.

GARRI. Vorrei aggiungere che ciò si giustifica al punto che per il funzionamento degli osservatori il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto un apposito stanziamento distribuito proprio dall'Autorità. Sotto questo profilo, quindi, non esiste alcun problema. Attualmente, con una serie di Regioni stiamo ultimando una procedura per la trasmissione in tempo reale degli appalti già assegnati. Si effettua la gara, si aggiudica l'appalto, se ne dà comunicazione all'osservatore regionale entro 15 giorni (altrimenti si interviene arrecando la sanzione) e, contemporaneamente, ne viene data comunicazione all'Autorità per la valutazione sul quadro generale.

Quanto alla figura del *general contractor*, non vi è dubbio che la legge n. 109 del 1994 comporti una scelta rilevante. Ci si chiede cosa può accadere nel mercato italiano. L'abbiamo affermato con molta chiarezza. La suddetta normativa, appellandosi alla direttiva europea per gli altri sistemi di esecuzione delle opere pubbliche, ha previsto la figura del *general contractor*. Al riguardo, abbiamo due elementi di riferimento, di cui il primo è, per così dire, negativo, nel senso che il *general contractor* non deve diventare un intermediario ma deve rimanere un appaltatore, e il secondo riguarda la partecipazione del capitale privato, che non deve essere apparente ma risultare effettiva. Inoltre, è necessario che tali elementi si coordinino con le regole vigenti nell'ordinamento europeo e in ambito nazionale. Tra queste, la prima è che i lavori si eseguono sempre con il sistema dell'appalto e della concessione; la seconda è un'indicazione finalizzata alla limitazione del subappalto per motivi di mafia; la terza è il permanere nell'attività imprenditoriale di un elemento di rischio. A parte il caso dell'ANAS, che ha già attuato un'ipotesi di *general con-*

tractor attualmente all'esame dell'Autorità, non esistono ancora situazioni concrete in tal senso. A mio avviso, comunque, il nostro compito è di concorrere a interpretazioni che consentano l'applicazione delle leggi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali. Non vi sono altri elementi da considerare. Quanto alla normativa ISO e al problema dell'attestazione di qualità, nell'ordinamento italiano esiste una norma che, sebbene non sia mio costume criticare le disposizioni esistenti in quanto ritengo che occorra sempre adoperarsi per la loro applicazione, sta comportando dei problemi in sede europea. Attualmente l'Autorità ha in atto una procedura di precisazione con il SINCERT (Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione), concernente il problema della creazione nel mercato dei soggetti che attestano la qualità. In sede europea si è stabilito che alcuni enti possono effettuare queste verifiche di qualità. Abbiamo però dei casi in cui il soggetto che attesta la qualità non è autorizzato dal SINCERT, ponendosi così il problema della verifica dell'ente accreditatore estero. Altri casi si riferiscono a questa stessa problematica, che deriva dal fatto che l'ente che agisce in Italia, come è giusto che sia in base al diritto di stabilimento, è stato autorizzato da un ente non italiano, ma di un altro Stato; si pone così il problema della verifica dell'ente accreditatore estero e la sua idoneità ad autorizzare il rilascio del certificato di qualità. Come ben sapete, il problema del certificato di qualità ha carattere generale; vi è, cioè, in genere, il problema della qualità che va attuato, dal momento che l'articolo 1 della legge-quadro espressamente prevede che nella gestione delle opere pubbliche deve essere assicurata la qualità e che l'Autorità deve garantire l'osservanza di questo principio.

Un ultimo punto su cui vorrei soffermarmi riguarda l'esistenza dell'Osservatorio nazionale sugli appalti dell'ANAS. La nostra organizzazione prevede una ripartizione territoriale dell'attività di vigilanza, cioè per Regioni, e poi la creazione di uffici a carattere speciale. Citerò alcuni esempi: abbiamo un ufficio apposito per l'attuazione di contatti con il Ministero dell'interno - Direzione nazionale antimafia, con la Guardia di finanza e con la Polizia perché, sulla base della previsione normativa del nostro dovere di denuncia nell'ipotesi di evidenziazione degli illeciti, non c'è dubbio che si debba attuare tale collegamento. Esistono un ufficio opere incompiute; con riferimento a emergenze che conosciamo, un ufficio dighe (l'Autorità stipulerà con il Presidente della Regione siciliana un'apposita intesa per l'emergenza idrica in Sicilia, problema che ben conoscete); un ufficio comunicazioni speciali, perché l'ordinamento italiano prevede una serie di comunicazioni che non sono quelle normali dello svolgimento dei lavori, ma relative a fatti ritenuti dalla legge tanto importanti da dover essere comunicati separatamente per un intervento immediato; un ufficio che si occupa della vigilanza sul contenzioso, il quale riceve i dispositivi di tutte le sentenze emanate in materia, dal momento che la legge assegna all'Autorità il compito di segnalare al Parlamento i cosiddetti sviluppi anomali del contenzioso (cosa che facciamo ogni anno e anche quest'anno ci apprestiamo a fare).

L'ultima domanda che mi è stata posta concerne i criteri in base ai quali vengono avviate le indagini. I criteri sono retti da una garanzia di carattere formale. Mi spiegherò meglio: in primo luogo, non vi è nessuna aprioristica valutazione di fare o di non fare, perché una parte degli accertamenti sono attuati d'ufficio ma non episodicamente, bensì sulla base di un piano annuale che se il Parlamento desidera può essere comunicato. Vi sono poi le denunce da parte di imprese terze che comportano un obbligo formale di indagine. Quando dico «formale» mi riferisco all'assunzione di responsabilità, cioè al dover prendere un foglio di carta e scrivere, da parte di strutture dell'Autorità o del suo Consiglio, che in un determinato caso sono necessari accertamenti. Se disponiamo un'inchiesta, dobbiamo adottare una delibera che viene comunicata al soggetto inquisito con l'indicazione dei tempi e dell'oggetto dell'inchiesta, nonché dell'adunanza nella quale si prenderanno in considerazione i risultati dell'inchiesta stessa per un'eventuale partecipazione. Non sono quindi criteri di scelta nel merito.

Terminerò dando solo un accenno ai criteri dei piani annuali di accertamento d'ufficio, i quali vengono effettuati sulla base del seguente criterio selettivo: gli osservatori, i dati che raccogliamo, sono idonei ad evidenziare quelli che si possono chiamare fenomeni. Effettuerò due o tre esempi. Nel momento in cui, in base a queste comparazioni di dati, emerge che nell'ambito italiano il tasso di affidamenti a trattativa privata ha una scala graduata con una percentuale variabile rispetto al numero e all'importo dei valori (perché non è solo il numero che conta), si individua un tasso medio di tollerabilità. Tuttavia, può essere negativo sia che si effettuino tante trattative private, sia che non se ne eseguano. Abbiamo avuto casi per i quali adesso, dopo aver svolto un accertamento, pensiamo di intervenire perché si eseguono gare d'appalto con 60-70 partecipanti per lavori di 100.000-200.000 vecchie lire. Si tratta di una situazione abnorme in cui espletare una gara d'appalto ha un costo amministrativo, sociale e per la struttura delle imprese assolutamente inutile. Ci possono essere anche interpretazioni malevoli di questo sistema. Sempre a titolo di esempio, abbiamo effettuato un'altra analisi sulla frequenza nell'affidamento di lavori ad imprese e sulla partecipazione – sulla base di un certo numero di imprese che partecipano alle gare – ripartita a raggruppamenti nell'ambito delle gare che si svolgono. Infatti, uno degli indirizzi di indagine che seguiamo è quello di evitare i momenti di turbamento alle regole del mercato e ovviamente la presenza di accordi e di collegamenti tra imprese o di situazioni di controllo tra più imprese falsa il mercato.

Terminerei il mio intervento perché penso di aver detto molte cose; mi ero annotato tutte le domande, comunque mi scuso se non ho risposto a tutto.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il professor Garri per il suo intervento; mi pare che le sue risposte siano state esaurienti. Le saremmo grati se depositasse agli atti della Commissione il documento relativo al-

l'analisi delle attività delle Regioni, di cui ha parlato all'inizio del suo intervento.

Non essendovi osservazioni dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

